



*Città di Galatina*

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA  
CONCESSIONE DEL BUONO  
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658  
DEL 29/03/2020**

# INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 6 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 9 - Disposizioni finali

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19 e tenendo conto degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale del Comune di Galatina.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "generi di prima necessità", i prodotti alimentari, per l'igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti ed i prodotti per l'igiene della casa ;
  - b) per "soggetti beneficiari", persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
  - c) per "buono spesa," titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Galatina aderenti all'iniziativa (pubblicati sul sito internet comunale).

### **Art. 3 – Importo del buono spesa**

1. Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, il cui importo è determinato come segue: € 100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di € 500.

### **Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 **con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.**
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:
  - a) D'ufficio, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi:
    - ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;

- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza;
- ◆ persone senza dimora.

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi sociali;

- b) Su **istanza di parte** proposta da residenti che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino di non avere disponibilità economica per soddisfare le esigenze primarie della famiglia ( ad esempio : depositi bancari e postali, proventi da affitti e locazioni, altre rendite economiche, ecc) .
3. Ai fini dell'assegnazione del sostegno non viene assegnato alcun termine per l'invio delle **relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli cittadini in rappresentanza dei nuclei familiari di appartenenza**. Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento risorse.
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche dell'Ufficio dei Servizi sociali con carattere di priorità.

#### **Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

#### **Art. 6 - Verifica dell'utilizzo del buono**

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

#### **Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. L'Area Servizi Sociali provvede ad acquisire, tramite avviso pubblico, la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo all'utente ma provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all'utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l'esercizio in cui spenderlo via email o telefonica.

**Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.